

A.S. 1274

**RIFORMULAZIONI GOVERNO
PERVENUTE FINO ALLE ORE 12
DEL 26 NOVEMBRE**

AGGE

L'AGENZIA NAZIONALE
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

1.1 RIFORMULAZIONE

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2024";
- b) al comma 3, sostituire le parole "220 milioni" con le seguenti: "270 milioni";
- c) dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025."

- d) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.620 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro per l'anno 2025";

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all' alinea, le parole "a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20milioni" con le seguenti: "a euro 1.836.409.720 per l'anno 2024, 90 milioni";
- b) alla lettera i) le parole "quanto a euro 1.441.909.720" con le seguenti: "quanto a euro 1.491.909.720".
- c) dopo la lettera i) inserire le seguenti:

"i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.";

i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivi rifinanziamenti;

- d) all'allegato 2, di cui alla lettera i) sono aggiunte le seguenti righe con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze ed il totale è corrispondentemente incrementato da "1.441.909.702" a "1.491.909.720":

21. Debito pubblico (34)	50.000.000
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	50.000.000

1.2 RIFORMULAZIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole «750 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.180 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

5-ter. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»;

c) *al comma 6 sostituire le parole «pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.950 milioni di euro per l'anno 2024 e 430 milioni di euro per l'anno 2025».*

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea, sostituire le parole «a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni» con le seguenti: «a euro 2.166.409.720 per l'anno 2024, 450 milioni»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole «quanto a 50 milioni» con le seguenti: «quanto a 110 milioni»;*

c) *alla lettera i) sostituire le parole «quanto a euro 1.441.909.720» con le seguenti: «quanto a euro 1.811.909.720»;*

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2025, mendiate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;*

e) *all'allegato 2, la sezione riferita al Ministero dell'economia e delle finanze è sostituita con la seguente ed il totale è corrispondentemente incrementato da «1.441.909.720» a «1.811.909.720»:*

<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	913.274.639
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	913.274.639
19. Giustizia (6)	128.575
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	128.575

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	46.611.105
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	34.142.341
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	12.468.764
23. Fondi da ripartire (33)	800.364.735
23.1 Fondi da assegnare (1)	210.364.735
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	590.000.000
21. Debito pubblico (34)	50.000.000
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	50.000.000

AGEL

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 706, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "quattro anni";
- b) al comma 707, sono aggiunte infine le seguenti "e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024".

6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-quinquies. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1, le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "21,5 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.501 RIFORMULAZIONE

All'articolo 1, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n.101, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.

7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.»

3.8 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente

4-bis Al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Conseguentemente

Al comma 5, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti " dai commi da 1 a 4 del presente articolo".

4.0.4

RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.»

6.7 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, la parola "individuate" è sostituita dalla seguente: "individuati";
- b) al secondo periodo, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo"."

7-quater. L'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore. Il finanziamento è destinato al Comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura MSC2-22 del PNRR.

6.0.13

Riformulazione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di post-olimpico)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 8 maggio 2012 n. 65, dopo le parole "6 agosto 2007, n. 19," inserire le seguenti: "o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A.".
2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del Commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino ad un massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il Commissario di cui al comma precedente, che assume la denominazione di «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Torino 2006, la quale è conseguentemente soppressa.
3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'art. 1 della Legge 8 maggio 2012 n. 65 ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario dell'Agenzia Torino 2006 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A..
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

6.0.42 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Controlli in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni che seguono.

2. I soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

- a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
- b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
- c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit;
- d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

4. Le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:

- a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
- b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;
- c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.

5. Le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:

- a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
- b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 del presente articolo.»

7. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.

AGFEE

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

1. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che disciplinano l'istituto del finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, del salario o della pensione si interpretano nel senso che detto istituto è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive 2008/48/CE e 2023/2225/CE, in quanto rientrante tra le tipologie di prestito da esse espressamente escluse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera l) della direttiva 2008/48/CE e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera k) della direttiva 2023/2225/CE. La disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamata nel comma 1, dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, si applica all'istituto del finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, del salario o della pensione, solo in quanto compatibile.
2. L'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, si interpreta nel senso che formano oggetto di rimborso i costi e gli oneri non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata e non sono rimborsabili quelli integralmente maturati. In questi ultimi sono ricompresi le imposte di bollo, i costi di istruttoria nonché i corrispettivi per le attività svolte dagli intermediari del credito autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il presente articolo è adottato in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e deve essere inteso nel senso di preservare l'obbligo per gli intermediari del credito di garantire la trasparenza e il rispetto dei diritti dei consumatori, come previsto dalle direttive 2008/48/CE e 2023/2225/CE."

6.0.500 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

“Art. 6-bis

(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale nonché sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto legge n. 19 del 2024. **Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante procedure di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.**
2. Agli oneri di cui al **comma 1**, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.”.
3. All'articolo 40 del decreto - legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 all'articolo 40, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: “9 – bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un piano degli interventi contenente le seguenti misure:
 - a) la creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000;
 - b) la sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;

- c) la costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
- d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.

9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, è verificata dall'Organo di revisione contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

AGEE

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

7.0.5

7.0.6

RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.»
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.

RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“2. In relazione all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, sono incrementate di 4.690 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale n. 1778, delle somme disponibili in conto residui a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all’esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

Conseguentemente:

all’articolo 10, comma 1:

- a) all’alinea, le parole “euro 1.736.409.720” sono sostituite dalle seguenti “euro 1.786.409.720”;
- b) alla lettera i), sostituire le parole “euro 1.441.909.720 per l’anno 2024, con le seguenti “euro 1.476.909.720 per l’anno 2024”;
- c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: “i-bis) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario”;
- d) alla tabella n. 2, la parte relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è sostituita dalla seguente e il totale è incrementato a euro 1.476.909.720

Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	633.274.639
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	633.274.639

19. Giustizia (6)	128.575
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	128.575
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	46.611.105
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	34.142.341
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	12.468.764
23. Fondi da ripartire (33)	795.364.735
23.1 Fondi da assegnare (1)	205.364.735
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	590.000.000

AGFE

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

9.4

9.5

RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova *governance* europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."

9.0.1 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

AGEEI

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

9.0.44

RIFORMULAZIONE

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 5 inserire il seguente:* 5-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
- b) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.570 milioni di euro per l'anno 2024”.

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all' alinea, le parole "euro 1.736.409.720" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.786.409.720" ;
- b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis). quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario”.

9.0.47 riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Spesa farmaceutica ospedaliera)

«1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1° febbraio 2025, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 60 per cento, né inferiori al 40 per cento dello sfioramento fatto registrare"».

9.0.68

9.0.69

9.0.70

Riformulazione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

10.1

10.2

RIFORMULAZIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, premettere i seguenti:* "01. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario."

02. A decorrere dall'anno finanziario 2025, al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 11 è soppresso;

b) all'articolo 12:

1) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti

«1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 0,2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare lo 0,2 per mille. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. Le risorse, corrispondenti alla quota pari allo 0,2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinate per ciascun anno ai sensi del comma 4, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti che, entro gli ordinari termini di legge, hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, l'apposita scheda. Non si tiene conto delle scelte operate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Le risorse da destinare alla corresponsione della quota dello 0,2 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato riferito all'anno precedente a quello di erogazione.

4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo, valutati in 42,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 25,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 40,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo

di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto e quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2) il comma 6 è soppresso.

2. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».